



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE FERIALE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. LUIGI GALASSO

PRESIDENTE REL. EST.

DOTT.SSA IDA MORETTI

GIUDICE

DOTT. LEONARDO PAPALEO

GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 77-1/2026 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

FRANGIOSA Nicola Giovanni (C.F. FRN NLG47A23G827N) nato a Ponte (Benevento), il 23.1.1947, residente ivi, alla Via Padulo, n. 5, che agisce personalmente; gestore della crisi la Dott.ssa Giovanna CENTRELLA, Dottore Commercialista - Revisore Legale, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino al n. 1143, con studio in Montemiletto alla C.da Frustelle s.n.c., iscritta all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 1520, nonché nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo di composizione delle Crisi da sovraindebitamento - OCC di Calvi – in provincia di Benevento e nominata dal predetto Organismo;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. FRANGIOSA Nicola Giovanni, assumendosi debitore sovraindebitato, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando, accanto alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, tra l'altro, la seguente documentazione:

1) *l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;*

2) *l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;*



- 3) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) la relazione del Gestore ai sensi dell'art. 269 del CCII;
- 5) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- 6) la composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- 7) certificato di residenza;
- 8) autocertificazioni rese dal Debitore;
- 9) il cedolino della pensione;
- 10) l'estratto del conto corrente postale;
- 11) il preventivo dell'Organismo.

Il gestore ha attestato di aver verificato la completezza ed attendibilità della menzionata documentazione (*«Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.»*: si cita, d'ora innanzi, a meno di diversa precisazione, la relazione depositata col ricorso), prodotta dalla parte ricorrente a giustificazione della domanda.

2. Non emergono atti dispositivi compiuti dal debitore nei cinque anni antecedenti alla proposizione della odierna domanda.
3. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché il ricorrente risiede nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei di lui interessi principali è collocato nel territorio del circondario.
4. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.
5. L'OCC, come consta dal testo della relazione, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. L'OCC ha presentato l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII (*«ATTESTA ai sensi dell'art. 268 comma 3 quarto periodo, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori attraverso i redditi futuri ovvero il reddito disponibile successivamente al sostenimento delle spese minime e dall'attivo immobiliare/mobiliare liquidabile»*).
7. È allegata al ricorso, si ribadisce, la relazione, redatta dall'OCC.

La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

In particolare, FRANGIOSA Nicola Giovanni è un pensionato, come tale esente dalla liquidazione giudiziale, ed ammesso alla liquidazione controllata.

8. Quanto allo stato di sovraindebitamento, e, in particolare, alle sue cause genetiche, nella relazione particolareggiata del gestore, si legge che *«[...] il sig. Frangiosa versa proprio nella situazione anzidetta in quanto il suo stato di sovraindebitamento ha origine allorquando le società di cui era socio/legale rappresentante vengono interessate da una crisi economica che le ha poi condotte a procedure di fallimento e/o liquidazione ordinaria e successiva cessazione.*



Il sig. Frangiosa, nella qualità di legale rappresentante aveva rilasciato garanzie personali a prima istanza agli istituti di finanziamento e da cui ne origina l'indebitamento de quo.

Infatti, è già stato interessato da una procedura esecutiva immobiliare n. 27/2021 promossa da Siena NPL 2018 srl rappresentata da Do Value spa (p. iva 02659940239) stante la garanzia rilasciata alla MPS in favore della società Consab srl in fallimento per l'importo di € 200.000,00. A tali posizioni debitorie vanno ad aggiungersi i debiti verso gli Enti, in particolare verso l'Agenzia delle Entrate e relativamente ad imposte e tasse (irpef, tassa automobilistica, sanzioni amministrative e cciaa).».

Nella relazione integrativa del gestore, presentata (in data 30 Giugno 2026) dietro decreto dell'allora G.D., è scritto, poi, quanto segue:

Dalla documentazione camerale e dalle verifiche svolte presso le banche dati pubbliche risulta che il sig. Frangiosa ha svolto per un lungo arco temporale attività imprenditoriale nel settore confezioni/abbigliamento, attraverso più società di capitali, assumendo in taluni casi la totalità o comunque la maggioranza delle quote sociali, nonché cariche gestorie.

Le garanzie personali prestate dal debitore a favore delle società di cui era socio/legale rappresentante risultano funzionali:

- *alla concessione e/o al mantenimento di linee di credito bancarie (affidamenti, mutui, aperture di credito in conto corrente) necessarie per la continuità aziendale e la gestione ordinaria delle attività produttive;*

- *alla ristrutturazione di pregressi affidamenti o alla copertura di esposizioni già in essere, nell'ottica di preservare la continuità aziendale e salvaguardare i livelli occupazionali.*

In tale prospettiva, le obbligazioni assunte non appaiono connotate da finalità speculative personali, bensì dirette a sostenere l'attività imprenditoriale svolta tramite le società, in una fase iniziale caratterizzata da regolare operatività e da prospettive di continuità.

Le garanzie personali risultano essere state prestate in coerenza con il ruolo di imprenditore/socio di riferimento delle società interessate, in un contesto in cui:

- *le società erano operative e non ancora interessate da procedure concorsuali;*
- *i finanziamenti garantiti erano correlati all'attività d'impresa, non risultando utilizzi estranei all'oggetto sociale;*

- *il patrimonio immobiliare del debitore, come sopra ricostruito, e la capacità reddituale, seppur oggi limitata alla pensione, erano, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, idonei a sorreggere – in un'ottica di normale andamento aziendale – la ragionevole prospettiva di adempimento.*

Alla luce di tali elementi, si ritiene che il debitore abbia agito, nell'assunzione delle garanzie personali, in un quadro di ragionevole affidamento sulla capacità delle società garantite di far fronte alle proprie obbligazioni, confidando nella continuità aziendale e nella redditività delle stesse, secondo criteri di ordinaria diligenza dell'imprenditore.



Per quanto concerne gli elementi attivi, le risorse del ricorrente consistono nel reddito da pensione e nei componenti positivi del patrimonio, come di seguito individuati dal gestore della crisi, nella relazione che accompagna il ricorso.

Beni immobili.

I beni immobili sono stati sottoposti alla procedura di esecuzione immobiliare n. 27/2021 R.G. del Tribunale di Benevento.

Essi vengono così descritti e stimati:

Relativamente al patrimonio immobiliare di cui il Frangiosa risulta essere titolare, occorre rappresentare che dalla consultazione della banca dati catastali dell'Agenzia delle Entrate e il debitore sembrerebbe non risultare intestatario di beni immobili, né terreni come da risultanze catastali allegate alla presente relazione, a causa di un mancato allineamento delle vicissitudini relative a tale patrimonio. Infatti, al fine di una più completa ricostruzione del patrimonio, sono state eseguite ulteriori verifiche mediante visure ipocatastali, nonché attraverso l'esame della relazione di stima redatta nell'ambito della procedura esecutiva, anch'essa allegata. All'esito di tali approfondimenti, è emersa la titolarità, in capo al debitore, di una quota pari al 50% di beni immobili, come di seguito descritti.

I valori riportati sono stati determinati sulla base del presumibile valore di realizzo, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dei beni, delle attuali condizioni di mercato e della natura coattiva della vendita, e prendendo in considerazione la perizia di stima redatta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare.

In ragione della quota di titolarità, il valore liquidabile è stato determinato limitatamente al 50% del valore complessivo dei beni.

Si riporta di seguito l'indicazione analitica dei beni immobili, con i relativi dati catastali identificativi:

- Fabbricato sito in Ponte (BN) foglio 4 particella 254 (insistente su terreno particella 254 ex 237 già 34), abitazione di tipo economico A3;*
- Fabbricato sito in Ponte (BN) foglio 4 particella 278 (insistente su terreno particella 278 ex p.lla 205 già 34), abitazione di tipo economico A3;*
- Fabbricato sito in Ponte (BN) foglio 4 particella 268 sub 2 (ex sub 1 insistente su terreno particella 268 ex 253 già 34) categoria C/2;*
- Terreno sito in Ponte (BN) foglio 4 particella 18.*

Per ciascun bene immobile sopra indicato, si riporta di seguito il valore di stima, determinato sulla base della relazione peritale acquisita e dei criteri già illustrati in precedenza.



LOTTO	LOCALITA'	QUOTA PROPR.	RIF. CATASTALI	VALORE IMMOBILI
Lotto Unico	Via Staglio snc Ponte (BN)	1/1	Abitazione (A/3) Foglio 4 p.lla 278	€ 128.000,00
Lotto Unico	Via Staglio snc Ponte (BN)	1/1	Abitazione (A/3) Foglio 4 p.lla 254	€ 97.000,00
Lotto Unico	Via Staglio snc Ponte (BN)	1/1	Deposito (C/2) Foglio 4 p.lla 268	€ 33.000,00
Lotto Unico	Contrada Staglio snc Ponte (BN)	1/1	Terreno agricolo Foglio 4 p.lla 18	€ 13.000,00
			Totale	€ 271.000,00

Ai fini della determinazione del valore liquidabile, si è arrivato ad un valore pari a complessivi € 135.500,00. Tale valore di realizzo risulta complessivamente coerente con le caratteristiche e la consistenza degli immobili (due unità abitative di categoria A/3 e un'unità di categoria C/2), nonché con le attuali quotazioni di mercato del Comune di Ponte (BN), che evidenziano valori contenuti in ragione della localizzazione e della tipologia degli immobili.

Tale valore deve ritenersi congruo in un'ottica prudentiale, tenuto conto altresì della natura coattiva della vendita. Si evidenzia che uno degli immobili sopra indicati è adibito ad abitazione principale del debitore, il quale vi risiede stabilmente con il nucleo familiare. Tale circostanza, pur non incidendo sul valore economico del bene, è stata considerata nella valutazione complessiva della situazione del debitore.

La discrasia tra le risultanze catastali attuali e quanto emerso dalle verifiche ipocatastali è riconducibile all'intervenuta compravendita dei beni immobili in favore della società La Mela Società agricola in accomandita semplice di [REDACTED], avvenuta con atto del 10/11/2009, numero di repertorio 31973/11408 stipulato innanzi al notaio Giovanni Iannella.

In particolare, dall'analisi della documentazione acquisita emerge che, con sentenza del Tribunale di Benevento n. 2054/2015 pubblicata il 02/10/2015, l'atto di compravendita è stato dichiarato inefficace con riferimento alle particelle 253, 18,205,254 foglio 4, con conseguente inefficacia dell'atto traslativo limitatamente ai beni indicati. Pertanto, pur in presenza di variazioni nelle risultanze catastali, la titolarità sostanziale dei beni deve ritenersi conservata in capo al debitore nei limiti e secondo gli effetti della pronuncia giudiziale sopra richiamata. Tale sentenza, come da certificazione notarile e ispezioni ipotecarie, risulta trascritta con il numero 8893/930 del 19/09/2017.

In definitiva, il valore di stima del compendio immobiliare ammonta ad euro 135.500,00.

Quanto ai beni mobili registrati, il FRANGIOSA, conformemente ai dati del P.R.A., «risulta titolare di n. 1 autovettura (targa AW535GZ) Skoda Felicia avente data di immatricolazione il 14.07.1998 e acquistata dal Frangiosa con atto dell'11.08.2006 al prezzo



di € 800,00. La stessa risulta gravata da provvedimenti di fermo amministrativo. Al momento della presente relazione, tenuto conto degli elementi sopra rappresentati e dalle valutazioni presenti sui siti on line di vendita delle auto usate, la stessa può assumere un valore di liquidazione pari ad € 500,00.» (neretto presente nel testo citato).

La pensione del FRANGIOSA, come afferma il gestore della crisi, corrisponde a circa euro 1.093,00 mensili: essa è gravata da una «trattenuta mensile pari ad € 388,00, in favore della società Cofidis Spa, a titolo di cessione del quinto e di pignoramenti per € 139,37»: il lordo, nel 2025, equivaleva ad euro 24.541,66.

Per comprendere quale parte del reddito possa essere effettivamente destinata alla soddisfazione delle ragioni dei creditori, occorre considerare che il ricorrente convive con la moglie, [REDACTED], e col figlio, [REDACTED]

La [REDACTED] è priva di reddito.

Il figlio, [REDACTED] percepisce reddito da lavoro dipendente, dall'avvenuta assunzione, in data 2 Marzo 2026: con uno stipendio netto pari ad euro 1.500,00-1.540,00 mensili.

Anch'egli ha fatto richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Il debitore ha dichiarato di sostenere spese mensili per euro 1.390,00.

Il gestore della crisi ha svolto, in proposito, il seguente e più prudente ragionamento:

*esaminate l'età, le condizioni di salute risultante dalla documentazione clinica, la composizione del nucleo familiare e considerati, quali parametri oggettivi di riferimento ai fini della valutazione della congruità delle spese necessarie al mantenimento, l'assegno sociale (CCII art. 283 co 2), e tenuto, altresì, conto che l'assegno sociale ad oggi è pari ad € 546,24 aumentato della metà (= 819,36) e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, che nel caso di specie dovendo considerare n. 2 componenti è pari ad 1,54, la scrivente, ritiene congruo rideterminare le spese occorrenti al mantenimento del debitore in € 1.260,00 mensili (819,36*1,54) fatto salvo la diversa determinazione dell'organo giudicante che valuterà la fattibilità e congruità della proposta formulata dal debitore e poi rideterminata dalla scrivente.*

Premesso, altresì, che:

*- all'interno delle spese necessarie dovranno essere inserite solo quelle che appaiano **ragionevoli** in relazione alle necessità del sig. Frangiosa e del suo nucleo familiare. Da tale calcolo si è ritenuto opportuno escludere il sig. [REDACTED] in quanto egli, da marzo 2026 è percettore di reddito.*

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene di rideterminare il fabbisogno mensile del debitore in € 1.260,00. Tale importo è stato individuato sulla base di una valutazione complessiva e prudentiale, e così come disciplinato dal ccii. La scrivente ha ritenuto, pertanto, di considerare esclusivamente le spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore e della coniuge convivente che non percepisce alcun reddito.
[neretto presente nel testo citato]



Può ritenersi corretto quanto sostenuto dal gestore della crisi e, dunque, alla fine, può condividersi la seguente ipotesi di sviluppo della liquidazione controllata:

Tabella: Cronoprogramma liquidazione

	I Anno	II Anno	III Anno
Vendita Immobili	0,00	135.500,00	0,00
Vendita beni mobili	500,00	0,00	0,00
Reddito a disposizione della procedura	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Totale somme a disposizione	3.620,00	138.620,00	3.120,00

Più in particolare, l'art. 68, co. 3, CCII (entro la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore), considererebbe idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale – che, per l'anno 2026, è pari, per tredici mensilità, ad euro 546,24 – moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare – nel caso di specie, due, con moltiplicatore di 1,54 – della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 Dicembre 2013, n. 159: si perviene ad euro 841,21.

Tale parametro potrebbe apparire, a prima vista, restrittivo: ma deve considerarsi che la norma non identifica *sic et simpliciter* la somma, destinata alle esigenze vitali del sovraindebitato, nell'assegno sociale (sia pure con l'aumento secondo i coefficienti previsti per la presenza di un nucleo familiare, ma specifica che non si può scendere sotto quest'ultimo valore: e si tratta, poi, di regola dettata specificamente per la ristrutturazione dei debiti, procedimento caratterizzato dalla decurtazione immediata del valore dei crediti, e dall'esdebitazione altrettanto immediata, per la parte non contemplata dalla proposta.

L'art. 283 CCII, invece, nel caso dell'esdebitazione dell'incapiente, prevede, *sic et simpliciter*, un importo pari all'assegno sociale, aumentato della metà: ossia, attualmente, la somma di euro 819,36 mensili.

Nel caso della liquidazione controllata, infine, con previsione più ampia e rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, l'art. 268, co. 4, lett. 'b', consente al debitore di trattenere «quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia».

Nella specie, l'ammontare indicato dal gestore (euro 1.260,00 mensili) non appare eccessivo, né inverosimile, e consente di contemperare le esigenze di soddisfazione dei creditori con un mantenimento equo e decoroso del ricorrente e della moglie.

A disposizione dei creditori, pertanto, rimarrà una quota della pensione, corrispondente alla differenza tra gli introiti mensili e le spese necessarie: e, inoltre, l'ulteriore attivo patrimoniale, innanzi menzionato.

Si precisa che la tredicesima e l'eventuale quattordicesima mensilità saranno trattenute dal ricorrente nella medesima misura delle altre mensilità.



La procedura di liquidazione controllata può, effettivamente, avere ad oggetto (come il pignoramento di crediti presso terzi) anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i successivi ratei di reddito, nei limiti dell'eccedenza rispetto al mantenimento.

9. Le menzionate risorse debbono compararsi con il coacervo dei debiti, riepilogato graficamente, nella relazione dell'OCC, come segue:

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	Debito solidale	Privilegi
Siena Npl 2018 srl (da esecuzione immobiliare)	100.000,00	200.000,00	Ipoteca giudiziale
Siena Npl 2018 srl (da risultanze centrale dei rischi Banca d'Italia)	208.000,00	1.169.724,00	Chirografario
Canada SPV srl (da risultanze centrale dei rischi Banca d'Italia)	110.367,00		Chirografario
Agenzia delle Entrate Riscossione- carico (da ruoli)	35.790,52		Privilegiato
Agenzia delle Entrate Riscossione- interessi/sanzioni (da ruoli)	37.847,56		Privilegiato
Aggio (Ader da ruoli)	13.942,48		Chirografario
Tributi (Comune di Ponte)	1.403,00		Privilegiato

Il debito residuo totale accertato è pari a € 507.350,56

Il gestore, poi, così si esprime, in maniera più descrittiva ed analitica:

a) *Debiti da estratto di ruolo comprendono tutti i debiti risultanti all'Agenzia delle Entrate Riscossione per un totale di € 87.580,56, come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23/03/2026 (All. 8), nonché dagli estratti di ruolo rilasciati sempre dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativamente ad imposte non versate, sanzioni, interessi e aggi della riscossione come da tabella sopra indicata;*

b) *Debito verso gli Istituti di credito come da risultanze della Crif (All. 9) e della Centrale dei rischi rilasciata dalla Banca d'Italia (all. 10), nonché da quanto riportato sull'ispezione ipotecaria e relativamente al creditore istante nell'esecuzione immobiliare; attraverso tali documenti si è potuto riscontrare il debito complessivo verso gli Istituti di credito per garanzie rilasciate.*



Di seguito il prospetto riepilogativo di quanto detto:

Garanzie a favore di:	Ruolo del debitore	Creditore	Importo garantito
Ennegi s.r.l. in liquidazione	socio	CANADA SPV s.r.l.	110.367,00
Consab s.r.l. in liquidazione (cointestazione)	socio	SIENA NPL 2018 s.r.l.	195.000,00
Immobiliare Frangiosa sas d[REDACTED] [REDACTED]	garante	SIENA NPL 2018 s.r.l.	113.000,00

Dall'analisi della documentazione depositata dal debitore e acquisita dallo scrivente, dalle risultanze delle banche dati e dai documenti e informazioni reperiti direttamente dal Gestore della Crisi, si deve concludere per l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende riferita a condotte con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

La scrivente rappresenta che, dalla consultazione dell'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente intrattenuto e relativamente al periodo 2025 e fino al 02.03.2026 non emergono operazioni anomale, ma la movimentazione afferisce esclusivamente all'accredito della pensione e relativo prelevamento delle somme, si presume per far fronte alle spese mensili e necessarie al proprio sostentamento (prelievi mensili di circa 1.050,00 in media).

10. Alla luce di tali dati, deve concludersi nel senso che sia impossibile che FRANGIOSA Nicola Giovanni possa procurarsi, entro i dodici mesi (un tempo del tutto insufficiente anche alla liquidazione mediante l'esecuzione individuale), la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII): il che lo rende sovraindebitato.

11. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC, quantificate, nella relazione dello stesso OCC, ed alla stregua del DM 202/2014, in euro 10.654,61, al lordo degli acconti, pari ad euro 500,00, e salve le spese, pari ad euro 220,00: oltre all'IVA ed alla Cassa.

12. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

13. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di esecuzione immobiliare per credito fondiario: allo stato, non risulta alcun'esecuzione immobiliare.

14. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

15. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento



(ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di FRANGIOSA Nicola Giovanni (C.F. FRN NLG47A23G827N) nato a Ponte (Benevento), il 23.1.1947, residente ivi, alla Via Padulo, n. 5;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore la Dott.ssa Giovanna CENTRELLA, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio dei beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore, secondo le disposizioni dell'art. 216, co. 2, CCII;
7. rammenta che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;



- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art.* 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chiedi la chiusura della procedura *ex art.* 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che, allo stato e salva successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.260,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 7 Agosto 2026

IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

